

**Cineca Consorzio Interuniversitario***Sede legale amministrativa e operativa:* via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - PEC agbs@pec.cineca.it

*Altre sedi operative:*Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02.269951Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma
Tel. +39 06.444861Via Medina, 40 - 80133 Napoli
Tel. +39 081.5593711

G00046	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020		
Procedura ristretta (artt. 56 e 61 d.lgs. 50/2016)		Criterio di minor prezzo aggiudicazione: (art. 95 c.4 d.lgs. 50/2016)	
RUP:	Arch. Massimo Mauri	CIG:	80593355A2 CUP: -
DISCIPLINARE			
Scadenza domande di partecipazione:		31 ottobre 2019, ore 13:00	

INDICE

1. PARTE INTRODUTTIVA	2
2. RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO VIRTUALE.....	4
3. CONTENUTO DEL PLICO VIRTUALE	5
4. DATAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI PARTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	5
5. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VIRTUALE	7
5.1 DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A CONTRARRE	7
5.2 DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE	16
5.3 GARANZIA PROVVISORIA	17
5.4 DOCUMENTO PassOE	18
5.5 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A.N.AC.	18
5.6 PROCURA	18
6. CHIARIMENTI IN SEDE DI PROCEDURA, DATA E ORA ESPLETAMENTO PRIMA FASE DELLA PROCEDURA DI GARA (o FASE 1).....	23
7. PRESCRIZIONI SECONDA FASE DELLA PROCEDURA (o FASE 2) – ASTA ELETTRONICA.....	24
8. VERIFICA DI ATTENDIBILITÀ, CONGRUITÀ DELL'OFFERTA.....	24
9. AGGIUDICAZIONE	25
10. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003	26

1. PARTE INTRODUTTIVA

Cineca Consorzio Interuniversitario con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli 6/3, C.F. 00317740371, P.IVA 00502591209 (di seguito anche Stazione Appaltante) intende concludere un contratto annuale, con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020, per LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020 con un importo a base di gara pari ad €. 5.150.000,00 (euro cinquemilioncentocinquantamila/00) Iva esclusa.

1.2 Il presente documento è il Disciplinare di Gara.

1.3 Il Bando di gara è stato trasmesso in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea in data 11 ottobre 2019.

1.4 Il presente Disciplinare costituisce parte integrante del Bando di gara assumendone giuridicamente eguale valore ed efficacia, creando specifica regolamentazione del procedimento di gara.

1.5 Al presente Disciplinare sono allegati:

- Modello dichiarazione di legittimazione a partecipare alla procedura ed a contrarre - OPERATORE ECONOMICO - (MODELLO 1)
- Modello di dichiarazione di legittimazione PERSONE FISICHE dell'Operatore Economico - a firma del LEGALE RAPPRESENTANTE - (MODELLO 1A)
- Modello di dichiarazione di legittimazione PERSONE FISICHE dell'Operatore Economico - a firma di ULTERIORI SOGGETTI - (MODELLO 1B)
- Modello di dichiarazione di possesso di idonea professionalità e qualificazione (MODELLO 2)
- Modello Avvalimento - dichiarazione dell'impresa ausiliaria (MODELLO 3)
- Modello di Assenso alla presentazione Offerta Economica su portale Aste BuyEnergy (MODELLO 4)

I concorrenti sono tenuti a modificare e/o integrare i sopra indicati allegati in base al rispetto del presente disciplinare, documento che prevale sugli stessi allegati, ed alle loro proprie esigenze e non meramente a compilarli; gli allegati sono forniti solo per mero ausilio.

A norma dell'art. 85 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente ha facoltà di utilizzare, al fine di rendere le proprie dichiarazioni, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>), nel quale includere tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

1.6 Oltre al presente Disciplinare sono documenti di gara:

- Capitolato Generale per la fornitura di Energia Elettrica (ALLEGATO 1)
- Capitolato Specifico per la fornitura di Energia Elettrica (ALLEGATO 2)
- Prospect Energia Elettrica in formato PDF ed Excel (ALLEGATO 3)
- Schema di contratto - Energia Elettrica (ALLEGATO 4)
- Regolamento Asta Elettronica (ALLEGATO 5)

In caso di discordanze tra documenti della procedura, il presente disciplinare prevarrà su ogni altro documento difforme e contrario, gli altri documenti dovranno essere applicati con prevalenza nell'ordine sopra riportato. Il CINECA reputa che non vi siano rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).

Inoltre, a norma dell'art. 95, c. 10 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. si reputa il presente affidamento senza alcuna "posa in opera" o comunque di natura intellettuale e quindi non si richiede ai concorrenti l'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera.

Il presente affidamento non viene diviso in lotti in quanto si tratta di servizio unitario.

1.7 I documenti di gara sono tutti disponibili sul Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>)

1.8 Esclusivamente nel suddetto sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari, compresa la fissazione e/o differimento o posticipo delle sedute pubbliche di gara. È onere del concorrente visionare il sito per ricevere le informazioni di gara.

1.9 Per poter inviare quesiti e comunicazioni è necessario registrarsi sul Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>).

1.10 La presente procedura è stata autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/04/2019.

1.11 Il contratto trova copertura finanziaria in risorse proprie della Stazione Appaltante.

1.12 Alla presente procedura sono applicabili le seguenti normative:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni e integrazioni (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) nelle parti ancora vigenti al momento di indizione della presente procedura;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L);
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni (G.U. n. 156 del 7 luglio 2010);
- le altre norme vigenti in materia.

1.13 Il concorrente è tenuto a prendere conoscenza delle citate normative e della normativa vigente.

1.14 Oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di gara con la dizione “esclusione”, è causa di **esclusione** dalla presente procedura anche il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge vigenti al momento di indizione della presente procedura o principi di diritto applicabili in sede di procedure ad evidenza pubblica, sia di matrice nazionale, sia di matrice comunitaria.

Nei casi di cui all'art. 83, c. 9 del Codice dei contratti pubblici, si procederà alla disciplinata esclusione solo dopo aver esperito il soccorso istruttorio con esito negativo, con le modalità previste nel presente Disciplinare.

1.15 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'arch. Massimo Mauri.

1.16 Procedure di ricorso potranno essere esperite presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna a norma del d.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.

1.17 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, revocare, annullare, reindire o non aggiudicare la gara. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.

2. RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO VIRTUALE

2.1 La presente procedura si svolgerà esclusivamente con le modalità telematiche previste dal Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>) accessibile dal profilo committente www.cineca.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”.

2.2 Il plico virtuale dovrà pervenire, esclusivamente in modalità telematica sul Portale Appalti Cineca, **entro le ore 13:00 del giorno 31 ottobre 2019 a pena di irricevibilità.**

2.3 La presentazione del plico virtuale (o FASE 1) è vincolata al processo di registrazione per l’ottenimento delle credenziali del Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>).

2.4 La registrazione è valida anche per le successive partecipazioni a procedure telematiche bandite dal Cineca.

2.5 Nella sezione “INFORMAZIONI” del Portale Appalti Cineca sono contenute informazioni sulla piattaforma, sulle modalità di registrazione e sulle modalità di inoltro delle offerte.

2.6 La piattaforma garantisce la segretezza plico virtuale e il corretto espletamento delle operazioni di selezione (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

2.7 Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione “ISTRUZIONI E MANUALI” del Portale Appalti Cineca. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione del plico virtuale, Cineca assicura la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, disponendo la sospensione del termine per la ricezione del plico virtuale per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Fino alla scadenza del termine prorogato verrà mantenuta la segretezza dei plichi inviati. Dei provvedimenti di sospensione e proroga conseguenti a malfunzionamento della piattaforma verrà data idonea pubblicità.

2.8 La piattaforma di e-procurement (Portale Appalti Cineca) non permette la presentazione di plico oltre il termine di scadenza sopra indicato.

2.9 L’Operatore Economico, con la registrazione al Portale Appalti Cineca e la presentazione di quesiti/comunicazioni, elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni”, ad esso riservata a seguito della registrazione alla piattaforma stessa, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura di cui all’art. 76 c.6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2.10 I contenuti delle comunicazioni e risposte pubblicati nella sezione del Portale Appalti Cineca dedicata alla procedura avranno valore di notifica.

2.11 L’indirizzo PEC agbs@pec.cineca.it potrà essere utilizzato esclusivamente nel caso di mancato funzionamento della piattaforma telematica adottata per lo svolgimento della procedura.

2.12 La seconda fase di gara (o FASE 2) relativa alla presentazione delle offerte, il concorrente sarà ammesso a tale fase con la registrazione al Portale BuyEnergy (<https://www.buyenergy.it/>), così come indicato nel Regolamento Asta Elettronica allegato.

3. CONTENUTO DEL PLICO VIRTUALE

3.1 La presentazione e valutazione del plico virtuale avverrà esclusivamente con le modalità telematiche previste dal Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>).

3.2 All'interno del plico virtuale dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, la “Documentazione Amministrativa” virtuale, e la Busta “Offerta Economica”.

3.3 Nella Busta “Documentazione Amministrativa” virtuale deve essere contenuta la documentazione indicata nel successivo paragrafo 5.

3.4 Nella Busta “Offerta Economica” virtuale deve essere contenuto il “Modello di Assenso alla presentazione Offerta Economica su portale Aste BuyEnergy” (MODELLO 4) firmato digitalmente.

3.6 Una volta aperte la Busta “Documentazione Amministrativa” virtuale, ove il contenuto non corrispondesse a quanto richiesto dai documenti di gara, si procederà alla dichiarazione di **inammissibilità del concorrente**: è pertanto onere del concorrente includere in essa il corretto contenuto.

3.7 Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dal Cineca e non verrà restituita in alcun caso, né il Cineca corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata.

4. DATAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI PARTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

4.1 Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale.

La documentazione deve essere fornita:

- a) in formato digitale PDF nativo (file di Word o Excel trasformato in PDF nativo) con firma digitale;
- b) in caso di scansione del documento (ad esempio copia analogica di documento cartaceo previamente firmato in modo autografo), sulla medesima scansione deve essere apposta dichiarazione di conformità all'originale (es: *“Il/la sottoscritto/a CF..... nato a il dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale detenuto dal sottoscrittore”*).

Nell'ipotesi indicata alla precedente lettera b), la dichiarazione di conformità dovrà essere in ogni caso munita di firma digitale.

In casi differenti da quelli sopra riportati si procederà a soccorso istruttorio, per come di seguito regolato.

4.2 I concorrenti sono **esclusi** per difetto di sottoscrizione ogniqualvolta sia omessa la sottoscrizione riferita a dichiarazioni la cui omissione è causa di esclusione.

4.3 Pertanto, i documenti riportanti dichiarazioni di parte, la cui omissione sia causa di esclusione, dovranno, **a pena di esclusione**, essere muniti di sottoscrizione effettuata con firma digitale.

4.4 Il concorrente è tenuto ad apporre la data di sottoscrizione sulle proprie dichiarazioni, in caso di omissione la dichiarazione si intenderà sottoscritta e/o resa alla data di apposizione della firma digitale.

4.5 Le dichiarazioni di volontà (Offerta Economica) devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da chi ha il potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, instigatore, procuratore), i

cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero dall'atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo.

4.6 Il soccorso istruttorio si applica, a norma dell'art. 83 c.9 del d.lgs. 50/2016 su elementi formali della documentazione amministrativa.

Nella presente procedura si distingue, ai fini del soccorso istruttorio, tra:

- a) adempimenti;
- b) dichiarazioni.

Le dichiarazioni rilevanti per la presente procedura sono distinguibili come segue:

- a) dichiarazioni di scienza e connessi fatti e/o situazioni;
- b) dichiarazioni di volontà.

Per adempimento si intendono le attività materiali da compiere per come previste dal presente Disciplinare (es. effettuazione della presa visione dei luoghi ove prevista, consegna del plico di gara, pagamento contributo ANAC etc.).

Per dichiarazioni di scienza si intendono quelle dichiarazioni in cui il dichiarante dichiara di avere conoscenza di fatti e/o situazioni suscettibili di comprova in quanto notori o certificati/bili.

Per dichiarazioni di volontà, si intendono quelle dichiarazioni in cui il dichiarante dichiara di volere un determinato fatto e/o situazione con gli effetti connessi in termini di impegno, inerenti alla sfera di volontà del dichiarante.

4.7 Sia le dichiarazioni di scienza sia le dichiarazioni di volontà, possono essere riconducibili al concorrente o riconducibili a terzi.

Per dichiarazioni riconducibili al concorrente si intendono quelle rilasciate da dichiaranti giuridicamente riconducibili all'/agli operatore/i economico/i, quale il legale rappresentante o altri soggetti connessi allo stesso (p.es. direttori tecnici, soci, procuratori, altri soggetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016).

Per dichiarazioni riconducibili a terzi si intendono quelle rilasciate da persone fisiche giuridicamente terze rispetto al concorrente (p.es. fidejussori, ausiliario, subappaltatore).

4.8 Gli adempimenti non possono essere compiuti oltre i termini previsti del presente Disciplinare; ciò che può essere oggetto di soccorso istruttorio è solo la dichiarazione di scienza e/o dimostrazione di avvenuto adempimento tempestivo.

4.8 Per le dichiarazioni di scienza, siano esse riconducibili al concorrente e/o a terzi, la Stazione Appaltante, per compiere il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c.9 del d.lgs. 50/2016, a prescindere dalla data di richiesta di integrazione e dalla data di rilascio della dichiarazione, potrà valutare solo dichiarazioni che riguardino fatti o situazioni alla data di termine ultimo di ricezione plichi, indicata al punto 2.2. del presente Disciplinare.

4.9 Per le dichiarazioni di volontà, siano esse riconducibili al concorrente e/o a terzi, la Stazione Appaltante per compiere il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016, richiederà la consegna della dichiarazione (p.es. contratto) già posta in essere antecedentemente alla data di termine ultimo di ricezione dei plichi indicata al punto 2.2 del presente Disciplinare; dichiarazioni di volontà successive al termine ultimo di ricezione plichi non potranno essere valutate per rispetto della *par condicio* dei concorrenti, dell'imparzialità e della autonomia decisionale dei soggetti nell'esprimere il proprio volere.

È esclusa in ogni caso da soccorso istruttorio l'Offerta Economica.

A norma dell'art. 95, c. 10 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. i costi della sicurezza aziendali e della manodopera sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell'Offerta Economica.

4.10 Il soccorso istruttorio non si limiterà alle sole dichiarazioni soccorribili, ma anche a documentazione che veicoli dette dichiarazioni (p.es. allegazioni dichiarate e non incluse, copie di documenti utilizzati e/o utilizzabili come dichiarazioni da parte dei concorrenti).

4.11 Il soccorso istruttorio si avrà in caso di carenze nelle dichiarazioni.

Per carenza si intende la mancata dichiarazione, l'incompletezza della dichiarazione, o l'irregolarità in generale della dichiarazione.

In caso di presenza di una dichiarazione chiara e precisa con cui si dichiara una situazione non idonea all'ammissione alla procedura, non si compirà a soccorso istruttorio, andando ad **esclusione**.

4.12 In caso di due dichiarazioni contrastanti tra di loro e non componibili con lettura in combinato disposto, si procederà a soccorso istruttorio.

4.13 In caso di soccorso istruttorio, lo stesso avverrà mediante documentazione inviata da parte del concorrente in apposita PEC di soccorso, contenente le dichiarazioni integrative redatte in base a quanto previsto al precedente 4.1.

4.14 In ogni caso di soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine, **a pena di esclusione**, per l'invio della PEC.

4.15 Fermo quanto disposto al punto 1.14, il presente Disciplinare indica i casi di esclusione della procedura; l'esclusione avverrà senza soccorso istruttorio, nei casi in cui lo stesso soccorso non è reputato esperibile dalla Stazione Appaltante in base a quanto qui disciplinato o, di converso, ad esito del soccorso istruttorio ove non vi siano gli estremi per l'ammissione a seguito dell'esame della documentazione inviata in adempimento al soccorso.

4.16 Non si compirà un secondo soccorso istruttorio sulla documentazione fornita in esito al primo soccorso.

4.17 Resta in ogni modo salva la facoltà di chiedere meri chiarimenti su dichiarazioni già rese nella Busta Amministrativa virtuale di gara e/o nella PEC di soccorso istruttorio, nonché ammettere la mera correzione di errori materiali o rilevare l'irrelevanza degli stessi.

5. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VIRTUALE

La BUSTA AMMINISTRATIVA virtuale deve contenere i seguenti documenti:

- 5.1 - DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A CONTRARRE
- 5.2 - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE
- 5.3 - GARANZIA PROVVISORIA
- 5.4 - DOCUMENTO PassOE
- 5.5 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A.N.AC.
- 5.6 - PROCURA

5.1 DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A CONTRARRE

A **pena di esclusione**, la **DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A CONTRARRE**, deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1, MODELLO 1A, MODELLO 1B

Con tali dichiarazioni, il sottoscrittore:

I. dichiara i propri dati personali ed i dati del soggetto rappresentato di rilievo per la partecipazione alla gara:
A) i propri dati, tra cui:

- nome;
- cognome;
- codice fiscale;
- qualifica e poteri di rappresentanza.

B) i dati relativi al soggetto rappresentato, tra cui:

- denominazione o ragione sociale;
- sede legale;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono;
- numero di fax;
- l'indirizzo e-mail;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); in caso di soggetti con sede non in Italia, il numero di fax.

In caso di mancata indicazione di PEC (o fax per i soggetti esteri) le comunicazioni saranno inviate alla sede del soggetto rinvenibile dai documenti forniti, avendo eguali effetti di legge.

C) la natura giuridica del soggetto in base al disposto dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando specificatamente se:

- a) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa -soggetto singolo-);*
- b) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (consorzio di cooperative o consorzio artigiano) - con indicazione del/i consorziati designati esecutori-*
- c) *consorziato/i designato/i esecutore/i da soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (consorzio di cooperative o consorzio artigiano) - con indicazione del consorzio designante;*
- d) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (consorzio stabile) - con indicazione del/i consorziati designati esecutori;*
- e) *consorziato/i designato/i esecutore/i) di soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (consorzio stabile) - con indicazione del consorzio designante;*
- f) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (consorzio stabile) - con indicazione di partecipazione con propria organizzazione;*
- g) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (mandataria di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o da costituire);*
- h) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o da costituire);*
- i) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (mandatario di consorzio ordinario);*
- l) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (mandante di consorzio ordinario);*
- m) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (rete di imprese componente di rete di imprese) con indicazione del/dei retisti;*
- n) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (retista) con indicazione della rete di impresa a cui sia aderisce;*
- o) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. g) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (GEIE);*
- p) *operatore economico in altra forma a norma dell'art. 45, c. 1 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (es. associazioni, organizzazioni di volontariato, enti o associazioni di promozione sociale, altri soggetti);*
- q) *soggetto ausiliario a norma dell'art. 89 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. - con indicazione del soggetto ausiliato.*

I consorziati designati esecutori dai soggetti di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non potranno partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione del suddetto divieto sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, si applica l'art. 48, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso in cui un consorzio stabile partecipi mediante propria organizzazione ed alla procedura partecipi qualsivoglia consorziato ciò sarà considerato al fine di valutare se le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; si procederà ad **esclusione** ove vi siano univoci elementi di unicità decisionale, la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'**esclusione** dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni, si applica l'art. 48, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un GEIE di cui all'art. 45, c. 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in GEIE. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'**esclusione** dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni.

D) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche dei seguenti soggetti in carica presso il concorrente al momento della dichiarazione:

- in caso di impresa individuale:

- titolare/i
- direttore/i tecnico/i;

- in caso di società in nome collettivo:

- socio/i
- direttore/i tecnico/i;

- in caso di società in accomandita semplice:

- soci accomandatari
- direttore/i tecnico/i;

- in caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica:

- membro/i del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita legale rappresentanza
- membro/i del collegio sindacale (sindaci effettivi e membri sostituti) o organi equivalenti o equipollenti
- organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- membro/i del consiglio di sorveglianza
- membro/i del consiglio di direzione
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza (compresi il/i procuratore/i generale/i e il/i procuratore/i speciale se firmatario dei documenti di gara)
- soggetti muniti di poteri di direzione
- soggetti muniti di poteri di controllo
- direttore/i tecnico/i
- socio unico se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se persona fisica.

Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione "socio di maggioranza" si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% del capitale sociale.

Si specifica che in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda (o situazioni similari):

- a) l'affittuario è tenuto ad indicare, nel periodo di efficacia del contratto di affitto stesso, i soggetti di cui sopra acquisiti dall'affittante; al termine dell'affitto l'affittuario è tenuto alla dichiarazione dei

soggetti di cui sopra solo se rientrano nel concetto (e tempo) di “cessato” così come definito e disciplinato di seguito al punto E);

- b) l'affittante, nel periodo di efficacia del contratto di affitto stesso, non è tenuto ad alcuna dichiarazione in relazione ai soggetti rientranti nell'azienda o ramo di azienda affittata, salvo che tali soggetti rientrino nel concetto (e tempo) di “cessato” così come definito e disciplinato di seguito al punto E).

Si specifica inoltre che in caso di trasferimento e/o cessione di azienda o di ramo di azienda (o situazioni similari, ivi compresa la fusione):

- a) l'acquirente è tenuto ad indicare i soggetti di cui sopra in relazione all'azienda acquistata dal momento di sottoscrizione del contratto di trasferimento e/o cessione;
- b) il venditore non è tenuto ad alcuna dichiarazione in relazione ai soggetti rientranti nell'azienda ceduta, dal momento di sottoscrizione del contratto di trasferimento e/o cessione, salvo che tali soggetti rientrino nel concetto (e tempo) di “cessato” così come definito e disciplinato di seguito al punto E).

Ove il concorrente non indichi in modo specifico i soggetti sopra elencati, avrà facoltà di allegare il certificato di CCIAA con valore di dichiarazione.

Ove il concorrente non allegi il certificato CCIAA ma usi dichiarazioni del tipo “*tutti i soggetti previsti dalla normativa*” o “*tutti i soggetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016*” e/o dichiarazioni similari, la dichiarazione sarà ritenuta idonea, assumendosi il dichiarante la responsabilità della completezza della propria dichiarazione e dei contenuti della stessa. In caso di verifica da parte della Stazione Appaltante e accertamento di dichiarazione non complete e/o veritiere, ne discenderanno le conseguenze di legge.

E) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche delle medesime categorie e qualifiche di soggetti di cui alla precedente punto I lettera D), cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della procedura di gara (anche se cessati in conseguenza ad operazioni societarie, quali, a titolo esemplificativo, affitti di azione o rami di azienda, cessioni di azione o rami di azienda, fusioni, incorporazioni etc.).

Per soggetto cessato si intende la persona fisica cessata dalla propria carica nell'anno antecedente l'indizione della procedura di gara, anche in forza di affitto, cessione, fusione o situazioni similari, sia di azienda sia di ramo di azienda.

Si specifica che in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda (o situazioni similari):

- a) l'affittuario è comunque tenuto ad indicare i soggetti cessati (per come sopra definiti) previamente acquisiti in virtù del previo affitto, lasciati al termine dell'affitto di azienda o di ramo d'azienda;
- b) l'affittante è tenuto ad indicare i soggetti cessati (ceduti al momento della sottoscrizione del contratto di affitto dell'affitto di azienda o di ramo d'azienda).

In relazione ai soggetti cessati, per il venditore e/o affittante rilevano solo, le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, emessi prima dell'affitto, cessione o similare, non rilevando situazioni successive alla cessazione del soggetto.

In relazione ai soggetti cessati, per l'affittante al termine del periodo di affitto, rilevano solo, le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, emessi prima del termine stesso, non rilevando situazioni successive alla cessazione del soggetto.

II. dichiara, il possesso dei requisiti indicati all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- 1) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

(in assenza di sentenze)

dichiara, a pena di esclusione, che nei propri confronti, non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione fra quelle indicate all'art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

nonché dichiara, a pena di esclusione, che nei confronti dei soggetti sopra elencati al punto I.D e I.E non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione fra quelle indicate all'art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/16 ; in alternativa, allega a pena di esclusione, idonea dichiarazione del/i diretto/i interessato/i.

(in presenza di sentenze)

dichiara, a pena di esclusione, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione fra quelle indicate all'art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/16;

nonché dichiara, a pena di esclusione, con riferimento a tutti i soggetti sopra elencati ai punto I.D e I.E tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione fra quelle indicate all'art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/16; in alternativa, allega a pena di esclusione idonea, dichiarazione del/i diretto/i interessato/i.

I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con mera indicazione ad estremi del provvedimento di condanna.

Si specifica che, il concorrente non è tenuto ad indicare:

- reati depenalizzati;
- reati per i quali è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna ad una pena accessoria, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7, del codice penale;
- reati dichiarati estinti dopo la condanna con idoneo provvedimento giudiziale (ordinanza o altro del giudice competente);
- reati la cui condanna è stata revocata con idoneo provvedimento giudiziale.

Si ricorda che sarà disposto l'esclusione solo in caso di reati indicati all'art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sul punto si ricorda che il legale rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in caso contrario la dichiarazione dovrà essere del diretto interessato.

Qualora il reato sia stato compiuto da un soggetto cessato, indicato al punto I lettera E), il concorrente ha l'onere, a pena di esclusione, di dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata antecedente alla gara.

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente, al fine di evitare l'esclusione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

La Stazione appaltante valuterà tali dichiarazioni (sia quelle inerenti ai cessati, sia alle altre) al fine di decidere l'esclusione o meno; l'esclusione sarà disposta sempre, nel corso del periodo di esclusione derivante da sentenza, ove sia la sentenza definitiva a prevedere l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto (se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 80 d.lgs. 50/2016, ove non sia intervenuta sentenza di condanna).

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1A, MODELLO 1B

- 2) ***ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiara, a pena di esclusione***, che l'Operatore Economico rappresentato, non è assoggettato ad alcune delle cause di decadenza, sospensione, divieto o rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

- 3) ***ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiara, a pena di esclusione***, che la comunicazione antimafia e/o l'informativa antimafia non indicano alcun elemento ostativo alla partecipazione alla procedura di gara; il concorrente si impegna in caso di aggiudicazione a fornire ogni dato, nominativo o informazione utile alla Stazione appaltante per le verifiche di quanto qui affermato.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

- 4) ***ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiara, a pena di esclusione***, che l'Operatore Economico rappresentato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Non comporta causa di esclusione aver ottemperato agli obblighi aver pagato o essersi impegnato nei confronti degli enti preposti in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

- 5a) ***ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016 (in assenza di violazioni accertate)***

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non ha commesso infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

(in presenza di violazioni accertate)

dichiara, a pena di esclusione, tutte le violazioni compiute.

La Stazione appaltante escluderà solo in caso di gravi infrazioni debitamente accertate.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5b) *ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. b) del d.lgs. 50/2016*

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei riguardi dell'Operatore Economico rappresentato non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 186-bis del R.D. 267/42;

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5c) *ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016*

(in assenza di illeciti)

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non si è reso colpevole di illeciti professionali.

A titolo meramente esemplificativo, tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

(in presenza di illeciti)

dichiara, a pena di esclusione, tutti gli illeciti professionali compiuti.

La stazione appaltante valuterà gli illeciti al fine della esclusione e procederà alla esclusione solo in caso di illeciti professionali reputati gravi, ossia tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'Operatore Economico.

5c-bis) *ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016*

(in assenza di attività)

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

(in presenza di attività)

dichiara, a pena di esclusione, tutte le attività compiute.

La stazione appaltante valuterà le attività al fine della esclusione e procederà alla esclusione solo in caso di attività reputate gravi, ossia tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'Operatore Economico.

5 c-ter) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. c-ter) del d.lgs. 50/2016

(in assenza di attività)

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non si è reso colpevole di significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

(in presenza di attività)

dichiara, a pena di esclusione, tutte le attività compiute.

La stazione appaltante valuterà le attività al fine della esclusione e procederà alla esclusione solo in caso di attività reputate gravi, ossia tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'Operatore Economico.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5 c-quater) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. c-quater) del d.lgs. 50/2016

dichiara, a pena di esclusione, che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5d) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. d) del d.lgs. 50/2016

dichiara, a pena di esclusione, di conoscere il disposto dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di impegnarsi ad informare la Stazione appaltante appena verrà a conoscenza dei soggetti coinvolti nella procedura di gara al fine di rendersi parte diligente nell'evitare eventuali conflitti di interesse.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5e) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. e) del d.lgs. 50/2016

(in assenza di attività)

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non ha avuto alcun coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto;

(in presenza di attività)

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato ha avuto un coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, specificando le attività svolte.

La Stazione appaltante valuterà le attività svolte e procederà ad esclusione solo ove reputi che questo incida sulla concorrenza e par condicio di gara e non vi siano altre metodologie per evitare le distorsioni della concorrenza.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5f) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. f) del d.lgs. 50/2016

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5f-bis) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. f) bis del d.lgs. 50/2016

dichiara, che l'operatore economico si impegna a presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni veritiere;

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5f-ter) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. f) ter del d.lgs. 50/2016

(in assenza di annotazioni)

dichiara che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

(in presenza di annotazioni)

dichiara le iscrizioni presenti nell'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5g) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. g) del d.lgs. 50/2016

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Si procederà ad esclusione, solo per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5h) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c.5 lett. h) del d.lgs. 50/2016

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Si procederà ad esclusione nell'arco della durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e comunque se la violazione non è stata rimossa.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5i) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. i) del d.lgs. 50/2016

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – L. n. 68/1999;

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5l) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, c. 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico interessato non è oggetto di comunicazione sul sito dell'Osservatorio dell'ANAC di alcuna comunicazione di omessa denuncia dei fatti di cui dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, per soggetti di cui al precedente punto ID e la cui richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata nell'anno antecedente la pubblicazione della presente procedura.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5m) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. m) del d.lgs. 50/2016

dichiara, a pena di esclusione, tutti i soggetti nei confronti dei quali l'Operatore Economico rappresentato si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante e controllato).

In caso di controllo si procederà ad esclusione se detto controllo comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Parimenti, si procederà ad esclusione in caso di relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

6) ai fini di quanto previsto all'art. 80, comma 6 del d.lgs. 50/2016

dichiara, a pena di esclusione, di impegnarsi ad informare la stazione appaltante in qualunque momento della procedura, qualora vi siano modificazioni di quanto dichiarato in sede di presentazione delle offerte in relazione ai punti sopra indicati 1, 2, 3, 4 e 5 lett. da a) a lett. m).

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1

5.2 DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE

A **pena di esclusione**, la **DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE**, deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Con tale dichiarazione, il sottoscrittore:

A) dichiara il possesso dei requisiti di professionalità:

- 1) l'iscrizione alla CCIAA, con numero ed anno di iscrizione e codice di attività o iscrizione in altro registro, per un settore di attività compatibile e aderente all'oggetto della presente procedura. In alternativa, dovrà essere allegata a pena di esclusione copia del certificato CCIAA, su cui è riportata la dizione di conformità all'originale resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (tale documento non avrà valore di certificato ma di atto sostitutivo).

Sul presente requisito di professionalità non è consentito l'avvalimento a pena di esclusione.

B) dichiara il possesso in proprio di idonea qualificazione per l'esecuzione della fornitura oggetto di appalto:

- 1) di avere, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando su GURI, o nel minor periodo di attività dell'impresa, un fatturato specifico per forniture analoghe a quelli della presente procedura non inferiore ad € € 10.300.000,00 (euro diecimilionietrecentomila/00) IVA esclusa;

C) (solo in caso di subappalto) indica le attività che intende eventualmente subappaltare, nei limiti dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

D) (solo in caso di avvalimento) dichiara che, al fine di soddisfare i requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura, intende avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, alle condizioni e nei limiti previsti all'art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 2

5.3 GARANZIA PROVVISORIA

A pena di esclusione, il concorrente dovrà consegnare idonea garanzia in forma di cauzione o fidejussione. Ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara ovvero pari ad € 103.000,00 (euro centotremila/00)

Per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 93, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'importo della garanzia è ridotto nei modi e per gli importi ivi definiti, essendo onere del concorrente calcolare l'importo e dare dimostrazione delle certificazioni possedute.

Si evidenzia in particolare la riduzione del 50% ovvero pari ad € 51.500,00 (euro cinquantunomilacinquecento/00) in caso di certificazione UNI CEI ISO 9000.

A tal fine il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, dichiarare a norma del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi ed il periodo di validità della certificazione o, in alternativa, allegare copia della certificazione su cui è riportata la dizione di conformità all'originale, la firma e data apposta dal rappresentante del concorrente.

La garanzia può essere costituita da:

- a. fidejussione: bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario a ciò autorizzato;
- b. cauzione: nei modi di cui all'art. 93, c. 2 del d.lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente opti per la cauzione in denaro, questa deve essere costituita mediante versamento in contanti/bonifico sul conto corrente avente codice IBAN IT14X0569602400000030000X43 intestato a Cineca Consorzio Interuniversitario presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bologna, Via Riva di Reno n. 58/b - 40122 Bologna (BO), esercente il servizio di tesoreria del Cineca. In tale caso, il concorrente dovrà allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento.

Qualora il concorrente opti per la cauzione in titoli, questa deve essere costituita in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, del valore corrente al giorno del deposito, mediante deposito a favore di Cineca Consorzio Interuniversitario. In tale caso, il concorrente dovrà allegare copia la ricevuta dell'avvenuto deposito.

A titolo di causale, nei casi sopra esposti, potrà essere riportata la dizione sintetica: **"CINECA G00046 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020 - CAUZIONE PROVVISORIA"** ed indicazione del CIG.

La garanzia deve, **a pena di esclusione**, avere validità, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante
- la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti della Stazione Appaltante, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Cineca stesso
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della prima scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

A prescindere dalla forma scelta dal concorrente, la suddetta garanzia provvisoria dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia assicurativa, oppure di un intermediario finanziario autorizzato (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), **contenente l'impegno a rilasciare**, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della Stazione Appaltante (art. 93, c.8 del d.lgs. 50/2016). Tale impegno può essere contestuale alla garanzia provvisoria.

La garanzia dovrà essere stipulata in conformità agli schemi tipo approvati con D.M. Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004, in quanto compatibili con la legislazione ad essi sopravvenuta.

È facoltà del concorrente, a norma dell'art. 1 del DM MISE 31/2018, consegnare la sola scheda tecnica, contenute nell'«Allegato B - Schede Tecniche» del citato DM, se debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente concorrente.

La garanzia provvisoria viene svincolata mediante dichiarazione resa dal Cineca successivamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva della presente procedura e in particolare:

- per l'aggiudicatario: al momento della sottoscrizione del contratto.
- per i concorrenti non aggiudicatari: all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre 35 gg. dall'aggiudicazione stessa.

5.4 DOCUMENTO PassOE

Per ciascun LOTTO, il concorrente deve inserire il documento "PassOE" rilasciato dal servizio AVCpass, con firma del concorrente stesso a titolo di conformità.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass – "Accesso riservato all'Operatore Economico" sul portale A.N.AC. (www.anticorruzione.it) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'Operatore Economico, effettuata la registrazione al servizio AVCpass Operatore Economico e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un codice PassOE, che deve essere stampato e firmato dal concorrente prima di inserirlo nella Busta Amministrativa virtuale.

Il codice PassOE è il documento che attesta che l'impresa può essere verificata tramite AVCpass, ed è pertanto necessario per consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti in capo al concorrente individuato.

5.5 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A.N.AC.

A pena di esclusione, il concorrente deve compiere il versamento del contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), effettuato entro e non oltre il termine di ricezione delle offerte, seguendo le istruzioni operative indicate nel sito www.anticorruzione.it.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta di pagamento o lo scontrino in originale.

5.6 PROCURA

Solo in caso di procuratore firmatario, il concorrente deve, **a pena di esclusione**, allegare la procura o copia della stessa.

*** **

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE:

A. SOGGETTI SINGOLI (art. 45, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016)

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.

B. CONSORZI DI COOPERATIVE O ARTIGIANI (art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016)

Oltre ai documenti sopra elencati tali soggetti devono, **a pena di esclusione**, indicare il consorzio o i consorziati esecutore/i dell'appalto.

In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "BUSTA AMMINISTRATIVA VIRTUALE", si specifica che:

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa sia dal Consorzio sia dal Consorzio esecutore.
- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa, **a pena di esclusione**, sia dal Consorzio sia dal Consorzio esecutore.
- la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa dal solo Consorzio.
- la garanzia di cui al punto 5.3 dovrà essere prestata dal Consorzio.

- con riferimento al documento di cui al punto 5.4, è richiesto l’inserimento del PassOE di gruppo con la sottoscrizione sia del Consorzio, sia del consorziato esecutore.
- il versamento di cui al punto 5.5 dovrà essere compiuto dal Consorzio.
- la procura di cui al punto 5.6 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce.

C. CONSORZI STABILI (art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016)

I consorzi stabili potranno eseguire l’appalto con propria organizzazione o mediante Consorziati esecutori.

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE

In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, “BUSTA AMMINISTRATIVA VIRTUALE”, si specifica che:

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa dal Consorzio.
- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa dal Consorzio.
- la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa dal solo Consorzio.
- la garanzia di cui al punto 5.3 dovrà essere prestata dal Consorzio.
- con riferimento al documento di cui al punto 5.4, è richiesto l’inserimento del PassOE di gruppo con la sottoscrizione del Consorzio.
- il versamento di cui al punto 5.5 dovrà essere compiuto dal Consorzio.
- la procura di cui al punto 5.6 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce.

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI

Oltre ai documenti sopra elencati tali soggetti devono, **a pena di esclusione**, indicare il consorziato o i consorziati esecutore/i dell’appalto.

In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, “BUSTA AMMINISTRATIVA VIRTUALE”, si specifica che:

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa sia dal Consorzio sia dal Consorziato esecutore.
- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa, **a pena di esclusione**, sia dal Consorzio sia dal Consorziato esecutore.
- la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa dal solo Consorzio.
- la garanzia di cui al punto 5.3 dovrà essere prestata dal Consorzio.
- con riferimento al documento di cui al punto 5.4, è richiesto l’inserimento del PassOE di gruppo con la sottoscrizione sia del Consorzio, sia del consorziato esecutore.
- il versamento di cui al punto 5.5 dovrà essere compiuto dal Consorzio.
- la procura di cui al punto 5.6 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce.

D. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016)

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra sia se già COSTITUITI sia se ancora da costituire (c.d. COSTITUENDI).

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti.

In relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, “RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DELLE OFFERTE”, si specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, “BUSTA AMMINISTRATIVA VIRTUALE”, si specifica che:

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.
- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.
- la dichiarazione di cui al punto 5.2, lett. A) dovrà essere resa da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, **a pena di esclusione**.
- la dichiarazione di cui al punto 5.2, lett. B) dovrà essere così strutturata, **a pena di esclusione**: l’operatore economico che svolgerà i servizi dovrà possedere il requisito in questione per almeno il 51%, essendo pertanto capofila del raggruppamento;

- la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, **a pena di esclusione**, riportare come intestatari tutti i soggetti del raggruppamento. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- con riferimento al documento di cui al punto 5.4, è richiesto l’inserimento del PassOE di gruppo con la sottoscrizione della sola impresa mandataria.
- il versamento di cui al punto 5.5 potrà essere compiuto indifferentemente da uno dei partecipanti al raggruppamento.
- la procura di cui al punto 5.6 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce.

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare la dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare esplicitamente quale capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, “RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DELLE OFFERTE”, si specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, “BUSTA AMMINISTRATIVA VIRTUALE”, si specifica che:

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.
- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.
- la dichiarazione di cui al punto 5.2, lett. A) dovrà essere resa da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, **a pena di esclusione**.
- la dichiarazione di cui al punto 5.2, lett. B) dovrà essere così strutturata, **a pena di esclusione**: l’operatore economico capogruppo mandatario dovrà possedere il requisito in questione per almeno il 51%;
- la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, **a pena di esclusione**, riportare come intestatari tutti i soggetti del raggruppamento. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- con riferimento al documento di cui al punto 5.4, è richiesto l’inserimento del PassOE di gruppo con la sottoscrizione di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.
- il versamento di cui al punto 5.5 potrà essere compiuto indifferentemente da uno dei partecipanti al raggruppamento.
- la procura di cui al punto 5.6 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce.

E. CONSORZI ORDINARI (art. 45, c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016)

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra sia se già COSTITUITI sia se ancora da costituire (c.d. COSTITUENDI).

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare atto costitutivo del Consorzio.

In relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, “RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DELLE OFFERTE”, si specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al Consorzio.

In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, “BUSTA AMMINISTRATIVA VIRTUALE”, si specifica che:

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti al consorzio.
- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti partecipanti al consorzio.
- la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, come per i raggruppamenti.

- La garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, **a pena di esclusione**, riportare come intestatari tutti i soggetti del consorzio. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del consorzio siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- con riferimento al documento di cui al punto 5.4, è richiesto l’inserimento del PassOE di gruppo con la sottoscrizione di tutti i soggetti partecipanti al Consorzio.
- il versamento di cui al punto 5.5 potrà essere compiuto indifferentemente da uno dei partecipanti al consorzio.
- la procura di cui al punto 5.6 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce.

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare la dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il consorzio, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si consorzieranno.

In relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, “RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DELLE OFFERTE”, si specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al consorzio.

In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, “BUSTA AMMINISTRATIVA VIRTUALE”, si specifica che:

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti al Consorzio.
- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti partecipanti al consorzio.
- la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, come per i raggruppamenti.
- la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, **a pena di esclusione**, riportare come intestatari tutti i soggetti del consorzio. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del consorzio siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- con riferimento al documento di cui al punto 5.4, è richiesto l’inserimento del PassOE di gruppo con la sottoscrizione di tutti i soggetti partecipanti al Consorzio.
- il versamento di cui al punto 5.5 potrà essere compiuto indifferentemente da uno dei partecipanti al Consorzio.
- la procura di cui al punto 5.6 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce.

F. RETI DI IMPRESE (art. 45, c. 2 lett. f) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.)

Si veda in quanto compatibile il punto D del presente Disciplinare (per mandante e mandatario si dovrà intendere retista) oltre quanto di seguito specificato.

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese

di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete: la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

G. GEIE (art. 45, c. 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra solo se già COSTITUITI.

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare atto costitutivo del GEIE.

In relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, “RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DELLE OFFERTE”, si specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al GEIE.

In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, “BUSTA AMMINISTRATIVA VIRTUALE”, si specifica che:

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti al GEIE.
- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti partecipanti al GEIE.
- la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, come per i raggruppamenti.
- la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, **a pena di esclusione**, riportare come intestatari tutti i soggetti del GEIE. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del GEIE siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- con riferimento al documento di cui al punto 5.4, è richiesto l’inserimento del PassOE di gruppo con la sottoscrizione di tutti i soggetti partecipanti al GEIE.
- il versamento di cui al punto 5.5 potrà essere compiuto indifferentemente da uno dei partecipanti al GEIE.
- la procura di cui al punto 5.6 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce.

H. AVVALIMENTO

Oltre ai documenti sopra elencati il concorrente ausiliato deve, **a pena di esclusione**, allegare:

- a) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016;
- c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, con indicazione dell’oggetto del contratto in modo determinato, a norma dell’art. 88 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Tale dichiarazione può essere effettuata utilizzando preferibilmente il MODELLO 3

In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, “BUSTA AMMINISTRATIVA VIRTUALE”, si specifica che:

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa, **a pena di esclusione**, anche dall’impresa ausiliaria.
- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa, **a pena di esclusione**, anche dall’impresa ausiliaria.
- le dichiarazioni di cui al punto 5.2, lett. B) per i requisiti oggetto di avvalimento, dovrà essere resa anche dall’impresa ausiliaria.

- la garanzia di cui al punto 5.3 è resa dal solo concorrente ausiliato.
- con riferimento al documento di cui al punto 5.4, è richiesto l’inserimento del PassOE sia dell’impresa partecipante (debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto munito dei poteri necessari), sia il PassOE dell’impresa ausiliaria (debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto munito dei poteri necessari).
- il versamento di cui al punto 5.5 dovrà essere compiuto dal concorrente ausiliato.
- la procura di cui al punto 5.6 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce.

I. PROCURA

In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, “BUSTA AMMINISTRATIVA VIRTUALE”, si specifica che nella dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I, lettera D), dovrà essere incluso anche il procuratore. In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, “BUSTA AMMINISTRATIVA VIRTUALE”, si specifica che la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II, numero 1 dovrà essere rese anche in relazione al procuratore, **a pena di esclusione**.

6. CHIARIMENTI IN SEDE DI PROCEDURA, DATA E ORA ESPLETAMENTO PRIMA FASE DELLA PROCEDURA DI GARA (o FASE 1)

6.1 Per ogni chiarimento di carattere tecnico o amministrativo ci si potrà riferire al RUP Arch. Massimo Mauri.

6.2 I chiarimenti, formulati in lingua italiana, potranno essere inviati tramite il Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>), previa registrazione, utilizzando la funzione “invia nuova comunicazione” presente nel dettaglio della procedura, nella sezione “richieste di offerta” dall’Area riservata.

6.3 Le risposte ai quesiti saranno pubblicate nella sezione del Portale Appalti Cineca dedicata alla procedura. A tutti i quesiti giunti entro il giorno 23 ottobre 2019 sarà data risposta contestualmente entro il giorno 28 ottobre 2019.

6.4 Eventuali informazioni fornite a voce o in modo diverso da quanto sopra indicato varranno da mere indicazioni senza alcun effetto o carattere di formalità.

6.5 L’esperimento di gara avrà luogo in seduta riservata il giorno 5 novembre 2019, presso la sede legale del Cineca Consorzio Interuniversitario in via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) – Italia, presieduta da un Seggio di gara nominato dal Cineca. Ogni offerente, potrà presenziare alla apertura del proprio plico e alla verifica dei requisiti generali e di capacità: l’ora di apertura, concorrente per concorrente, sarà comunicata a mezzo PEC con un preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi.

6.6 Alle sedute di gara potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun offerente ovvero soggetto in possesso di specifica delega da questi appositamente rilasciata.

6.7 Le sedute pubbliche avranno luogo anche in modo virtuale. Gli Operatori Economici che hanno presentato la domanda di partecipazione potranno partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle attività del RUP attraverso il login alla propria Area personale del Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>)

6.8 La Stazione Appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere o non effettuare l’esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.

6.9 Il Seggio di gara procederà alle seguenti operazioni, che potrebbero essere svolte anche in più di una seduta pubblica:

- Verifica dei plichi pervenuti per mezzo del Portale Appalti Cineca entro il termine stabilito per la loro presentazione e dichiara la ricevibilità e/o ammissibilità o meno dei plichi virtuali;

- Verifica della documentazione amministrativa, dando apertura, concorrente per concorrente, della Busta Amministrativa virtuale con conseguenti riservandosi di dichiarare l'ammissione o l'esclusione del concorrente al termine dell'esame di tutti i concorrenti e/o della eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- Attivazione, ove del caso, del "soccorso istruttorio" come specificato all'art. 83 c.9 del d.lgs. 50/2016, nei casi previsti;
- Determinazione in ordine all'esclusione o ammissione alla procedura di affidamento degli offerenti a seguito dell'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

6.10 Il Seggio di gara ha facoltà di applicare l'art. 85 c.5 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. PRESCRIZIONI SECONDA FASE DELLA PROCEDURA (o FASE 2) – ASTA ELETTRONICA

7.1 I concorrenti ammessi a seguito della prima fase di gara (o FASE 1) saranno invitati a presentare la loro offerta, per mezzo di asta elettronica seconda fase (o FASE 2), espressa attraverso prezzi in diminuzione sugli importi dei prezzi medi unitario i prezzi per fascia oraria fissati a base d'asta (espressi in €/MWh), indicati dal Cineca nell'area dedicata del portale Buy.net il giorno di svolgimento dell'asta, e secondo le procedure indicate nel documento "Regolamento Asta Elettronica" pubblicato sul sito www.buyenergy.it e sul sito Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>) nella pagina per la procedura in oggetto.

7.2 Per le modalità di svolgimento della seconda fase di gara "Asta Elettronica" (o FASE 2) e per la presentazione delle offerte, i concorrenti ammessi dovranno fare riferimento al Regolamento Asta Elettronica allegato e procederanno attraverso il login alla propria Area personale del Portale..... ottenuta tramite procedura indicata nel Regolamento medesimo.

7.3 L'asta elettronica verrà indetta successivamente al completamento delle operazioni relative alla FASE 1, e di essa verrà data comunicazione formale ai concorrenti con anticipo di almeno due giorni.

7.4 Per l'asta elettronica sarà utilizzato il prezzo medio unitario (X1) espresso in €/MWh calcolato secondo la seguente formula:

$$X1 = \frac{(\text{Tot F1 MWh/anno} * P0F1) + (\text{Tot F2 MWh/anno} * P0F2) + (\text{Tot F3 MWh/anno} * P0F3)}{(F1+F2+F3 \text{ MWh/anno})}$$

dove P0F1, P0F2 e P0F3 è l'importo delle tre Fasce orarie espresso in €/MWh.

7.5 I costi per la sicurezza di Cineca sono valutati in € 0,00 in quanto la Stazione Appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali di cui all'art. 26, c. 3 del d.lgs. 81/2008.

7.6 Vista la tipologia della fornitura oggetto di affidamento l'offerente non dovrà specificare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, c. 10 del d.lgs. 50/2016 come modificato per opera del d.lgs. 56/2017.

7.7 Si precisa che nel formulare l'offerta i partecipanti dovranno tenere conto di eventuali vincoli o oneri imposti dalla legge.

8. VERIFICA DI ATTENDIBILITA', CONGRUITA' DELL'OFFERTA

8.1 Ci si riserva l'applicazione dell'art. 97, c. 6 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

8.2 Si applica il procedimento di cui all'art. 97, cc 5 e ss.

9. AGGIUDICAZIONE

9.1 La proposta di aggiudicazione sarà in favore del concorrente che ha presentato al termine dell'asta elettronica il prezzo minore, salvo verifica di congruità dell'offerta.

9.2 La Stazione Appaltante procede alla verifica dell'esattezza dei conteggi delle offerte; in caso di rettifiche sarà data tempestiva comunicazione ai concorrenti.

9.3 In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

9.4 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

9.5 La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

9.6 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.

9.7 La Stazione Appaltante compirà le verifiche di legge a norma degli artt. 80 e ss. del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per mezzo del sistema AVCpass dedicato alle Stazioni Appaltanti, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici, come sancito dall'art. 2 della Delibera AVCpass del 27/12/2012.

L'efficacia dell'aggiudicazione è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche. La Stazione Appaltante effettuerà le verifiche richiedendo i documenti per la comprova dei requisiti all'impresa ed alle Amministrazioni certificanti, i quali caricheranno e/o recupereranno i documenti per la comprova. Seguirà l'accesso a sistema della Stazione Appaltante, finalizzato a visualizzare la documentazione ed effettuare le verifiche del caso, con successivo inserimento a sistema dell'esito dei controlli.

In caso di impossibilità di utilizzo del sistema AVCpass dedicato alle Stazioni Appaltanti, le verifiche delle dichiarazioni presentate in sede di offerta, saranno effettuate in modo tradizionale inviando le richieste ai rispettivi organi competenti, e non a mezzo del sistema AVCpass componente Stazione Appaltante.

9.8 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione verrà revocata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora il concorrente aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge; in tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria.

9.9 Ai fini della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, costituita nella misura, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni contrattuali.

Nel caso di mancata ed immotivata costituzione della garanzia fideiussoria, il potenziale aggiudicatario sarà escluso fermo restando il diritto del Cineca di rivalersi per il risarcimento di tutti i danni comunque subiti; in tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria.

- dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

9.10 La Stazione Appaltante compirà le comunicazioni di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e attenderà per la stipulazione del contratto il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 c.9 del d.lgs. 50/2016.

9.11 Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.300,00 oltre IVA. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei Lotti nella misura del 75% a carico del Lotto 1 e del 25% a carico del Lotto 2.

10. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003

10.1 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla presente procedura e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

10.2 Titolare del trattamento: Cineca Consorzio Interuniversitario, via Magnanelli, n.6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) – ITALIA.

10.3 Responsabile del trattamento: Cineca Consorzio Interuniversitario, via Magnanelli, n.6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) – ITALIA.

10.4 Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo del concorrente richieste per l'esecuzione di quanto oggetto di procedura nonché per l'aggiudicazione.
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

10.5 Il concorrente aggiudicatario si impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni tutte concernenti il Cineca, che lo stesso potrà acquisire nel corso dell'espletamento del contratto. Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione del contratto e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio.

10.6 Il concorrente aggiudicatario si impegna a rispettare ed applicare ogni idoneo comportamento a norma del d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii..

Casalecchio di Reno (BO), 16/10/2019

Arch. Massimo Mauri
Cineca Consorzio Interuniversitario
Responsabile Unico del Procedimento
(documento firmato digitalmente)